Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"PRESTA-COLUMELLA"

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

I.I.S.S. "PRESTA COLUMELLA" LECCE
Prot. 0015828 del 28/09/2026
IV (Uscita)

Lecce, data del protocollo

Ai Docenti
Al Personale ATA

E p.c. Ai Genitori
Alle Studentesse e agli Studenti

Oggetto: Direttiva sulla vigilanza degli alunni a. s. 2026/27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile;
VISTO il CCNL vigente nel comparto scuola;
VISTO il Regolamento d'Istituto, approvato dal C.I. il 18/09/2020;
CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/2001) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni bensì compiti organizzativi mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o se necessario attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono,

EMANA

la seguente DIRETTIVA sulla VIGILANZA SCOLASTICA.

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi.
Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi, ovvero norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico – D. Lgs. 297/94, art. 10; DPR n.275/99 artt. 3,4,8; CCNL vigente) e norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n. 312 dell'11/07/80). La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. L'art. 2047 c.c. recita: "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*", mentre l'art. 2048 c.c. afferma che "i *precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*".
Pertanto, nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., **il docente si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento** (Cass., sez. III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi e di impossibilità di contemporaneo adempimento degli stessi, si dovrà dare precedenza al dovere di vigilanza.

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal Profilo Professionale.

Il quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA ed al Dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

VIGILANZA DALL'INGRESSO A SCUOLA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA; INGRESSI IN RITARDO

La campanella d'inizio delle lezioni suona alle ore 08:10; i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (comma 5, art. 27 CCNL 2002/05).
I collaboratori scolastici, designati dal DSGA, vigileranno l'ingresso a scuola fino all'entrata degli alunni. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio e un'eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.
Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. **Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando".**
Il ritardo del Personale deve essere comunicato tempestivamente in Segreteria e al proprio Referente di plesso che prenderà le misure organizzative per la momentanea sostituzione. In caso di momentaneo e breve ritardo del docente la vigilanza sarà affidata ad altro docente in compresenza o al docente delle classi vicine.

Si precisa che la scuola non possiede risorse professionali per poter disporre la vigilanza sugli alunni prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Gli alunni dovranno fare ingresso nella scuola al suono della campanella, attraverso gli accessi indicati per ciascuna classe; a tale segnale dovranno entrare nell'edificio senza correre, evitando situazioni di pericolo. I collaboratori scolastici preposti vigileranno anche il flusso sulle scale per la sicurezza degli alunni che occupano le aule ai piani superiori.

L'ingresso posticipato è consentito solo per gravi motivi e necessità, secondo quanto previsto dall'art. 3 "Ritardi" del Regolamento d'Istituto (Cfr. https://www.istitutoprestacolumella.edu.it/documento/).

Nel caso di ingressi in ritardo per motivi di trasporto, le famiglie formulano una richiesta scritta e l'orario viene indicato sul registro elettronico. Il docente inserirà comunque l'orario di ingresso, ma non sarà necessario prevedere la giustifica del ritardo se corrispondente all'informazione presente sul registro.

Il docente in servizio alla prima ora di lezione è tenuto ad annotare in modo chiaro sul registro le assenze degli alunni, gli eventuali ingressi in ritardo, l'avvenuta o non avvenuta giustifica di assenze. Si sottolinea la rilevanza di ottemperare a tali funzioni in quanto documentano la presenza degli studenti nella scuola.

Le assenze prolungate o non giustificate dalla famiglia, così come i frequenti ritardi, devono essere segnalati al

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

Dirigente o ai suoi collaboratori per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA' LABORATORIALI

Durante le attività didattiche non sono consentite uscite degli alunni dalle aule, se non in casi di effettiva necessità, previa autorizzazione dell'insegnante.
In caso di malore degli alunni, i docenti avviseranno il collaboratore e i referenti di plesso, i quali attueranno la relativa procedura.

Non è consentito allontanare dalle classi gli alunni che disturbano la lezione, non potendo essere garantita su questi la vigilanza da parte dei collaboratori scolastici.

Durante gli spostamenti tra i vari locali per lo svolgimento di attività didattiche (palestra, aule, laboratori, cortile) gli alunni devono essere sorvegliati dal docente e procedere ordinatamente in fila e in silenzio.
La sorveglianza da parte dei docenti sarà garantita anche durante lo svolgimento di incontri con esperti/associazioni, salvo diversa indicazione.

Gli alunni non sono autorizzati a fare fotocopie e recarsi negli uffici, se non per necessità e giustificato motivo; l'accesso agli uffici agli alunni non è consentito prima delle ore 10:00.
I docenti organizzeranno il lavoro e il materiale da fotocopiare in tempi utili, al fine di evitare la presenza degli alunni nei corridoi.

Ogni alunno deve essere in possesso di tutto il materiale occorrente per seguire le lezioni. Non sarà consentito telefonare a casa in caso di dimenticanza di parte del materiale scolastico.
È vietato introdurre a scuola oggetti estranei all'uso scolastico, in particolare se potenzialmente pericolosi.

Il docente è responsabile del corretto uso delle attrezzature da parte degli studenti che gli sono affidati.
Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificato dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti sono pertanto tenuti a informare e istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali, ad informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi connessi all'uso di attrezzature e materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti. È altresì necessario informare e discutere con gli studenti sulle buone norme di uso dei laboratori utilizzati e vigilare attentamente affinché gli alunni osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute.

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste che rimarranno nel piano o porzione di esso loro affidato per vigilare sugli spostamenti degli alunni.

I collaboratori scolastici vigilano attentamente nell'ambito dell'edificio per il proprio reparto e per tutta la durata delle attività. I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza continua degli accessi all'edificio scolastico onde evitare l'ingresso di estranei. **Per ottemperare ai suddetti obblighi, non è consentito allontanarsi dalla propria postazione di lavoro se non per giustificati motivi, ragioni di servizio o di emergenza, per il tempo minimo occorrente, segnalando la situazione al referente di sede o direttamente al Dsga.**

Gli alunni sono tenuti al rispetto dei regolamenti vigenti. Ogni alunno deve contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei corridoi e dei servizi igienici.
Comportamenti non corretti devono essere segnalati dai docenti e dal personale ATA al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA

Il docente che non ha precedente impegno deve trovarsi fuori dall'aula in cui prenderà servizio al suono della campanella. Il docente che non ha successivo impegno, prima di allontanarsi, deve aspettare in classe l'arrivo del docente che deve sostituirlo. **In nessun caso si deve lasciare la classe priva di sorveglianza.**

Il cambio di classe tra docenti deve avvenire velocemente e, se ci sono contrattempi, si deve chiedere l'aiuto dei collaboratori scolastici.

Durante il cambio dei docenti, i collaboratori scolastici sono chiamati a vigilare con scrupolosa attenzione i reparti a loro assegnati.

Nel caso di classi articolate o di attività previste in spazi diversi rispetto all'aula di appartenenza, i docenti avranno cura di prelevare il gruppo classe per raggiungere l'aula dove si svolgerà l'attività didattica e di ricondurlo nell'aula di appartenenza al termine dell'attività stessa. Tale obbligo non sussiste se da comunicazione della scrivente viene data indicazione di trovarsi nel laboratorio o nello spazio definito per l'attività a partire dalla prima ora.
Nel caso di classi articolate o di attività prevista per un gruppo della classe, i docenti si sposteranno con il gruppo solo nella certezza che sia garantita la sorveglianza per il gruppo rimasto, altrimenti attenderanno il/la collega prima di spostarsi.

VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

Durante la pausa didattica (ricreazione), prevista dalle ore 11:00 alle ore 11:10, gli alunni possono uscire dall'aula rimanendo nei pressi della stessa, non possono entrare in altre aule o spostarsi in altri ambienti scolastici, plessi/piani; i docenti presenti nelle classi garantiranno la sorveglianza degli alunni. Durante la pausa didattica non sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici, né lo spostamento da parte del personale o degli studenti per raggiungere gli uffici. **È sempre facoltà dei docenti disporre lo svolgimento della pausa didattica all'interno dell'aula o l'immediato ritorno nelle aule in caso di comportamenti scorretti o di mancato rispetto degli spazi consentiti.**
I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno gli spazi comuni, i servizi igienici, le scale e non potranno spostarsi se non in caso di emergenza.
Si ricorda che il tempo impiegato nelle predette attività (sorveglianza durante la pausa didattica) rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

VIGILANZA DURANTE L'USCITA DA SCUOLA; USCITE ANTICIPATE

Le classi usciranno dall'aula al suono della campanella d'uscita e gli alunni si recheranno all'uscita in modo ordinato.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che l'operazione di abbandono dell'aula avvenga in maniera ordinata, facendo particolare attenzione ad evitare che gli alunni permangano a lungo sulle scale o in fila nei corridoi in attesa del suono della campanella. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda.

L'uscita anticipata è consentita solo per gravi motivi e, ad eccezione delle situazioni di emergenza, potrà avvenire

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

solo al cambio dell'ora per non disturbare il regolare andamento della lezione, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, art. 4 "Uscite".
L'alunno minorenne, in caso di uscita anticipata, deve essere prelevato dal genitore esercitante la patria potestà o da un delegato dallo stesso mediante delega scritta. La richiesta di uscita anticipata dello studente maggiorenne o dei genitori deve essere convalidata dal Dirigente scolastico o suo delegato e annotata nel registro elettronico dal docente dell'ora immediatamente precedente l'uscita o dal docente dell'ora in corso (se l'uscita per imprevisti ha luogo mentre si sta svolgendo la lezione). Nel caso di uscite anticipate per motivi di trasporto, le stesse saranno indicate sul registro elettronico con le stesse modalità degli ingressi in ritardo.

Le uscite anticipate per partecipazioni del personale ad assemblee o per altri motivi documentati, saranno comunicate tempestivamente tramite Registro Elettronico, per email o tramite sms; per tale ragione i genitori devono comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati di contatto lasciati in segreteria all'atto dell'iscrizione.
In caso di comunicazione sul diario o supporto cartaceo, i genitori firmeranno l'avviso per presa visione. Sarà cura dei docenti di classe verificare la presenza di tale firma, in assenza della quale si informeranno gli uffici di segreteria che provvederanno a contattare le famiglie e avvisare dell'uscita anticipata tramite fonogramma. Nel caso in cui non sia possibile contattare le famiglie, gli alunni minorenni non potranno lasciare l'edificio anticipatamente e resteranno a scuola fino alla fine della giornata di lezione o fino all'arrivo dei genitori.

DISPOSIZIONI IN CASO DI INFORTUNIO

Nel caso di infortuni (lesioni, traumi) o malesseri gravi riportati dagli alunni della propria classe durante l'orario di servizio, il docente, dovendo assistere l'alunno infortunato, garantirà nel migliore dei modi la custodia degli alunni della propria classe, richiedendo l'intervento dei colleghi vicini e del personale ausiliario eventualmente presente. Informerà il più vicino dei collaboratori scolastici o collega perché allerti l'incaricato del Primo Soccorso e, nei casi di grave necessità, si provvederà a chiamare il 118 richiedendo l'immediato invio di un'ambulanza. Dopo aver prestato i primi soccorsi, il docente provvederà ad avvertire gli uffici di Dirigenza e l'Ufficio Alunni che contatterà i genitori.
Subito dopo l'incidente, il docente stilerà una relazione dettagliata da consegnare al Dirigente Scolastico. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorrerà informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria di riferimento.

DISPOSIZIONI FINALI

Gli alunni sono direttamente responsabili della custodia degli oggetti di loro proprietà. La scuola non assume alcun tipo di responsabilità in merito a smarrimento, rottura e deterioramento degli stessi.

Nei locali della scuola e negli spazi aperti di pertinenza, come in tutti gli spazi pubblici, **è espressamente vietato fumare.** Per i trasgressori, come da regolamento interno d'istituto, sono previsti provvedimenti disciplinari e, a norma di legge, sanzioni pecuniarie; nel divieto sono ricomprese le sigarette elettroniche (art. 52, c. 20 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 – decreto legge 12 settembre 2013, n. 104).

Si ricorda che durante l'orario scolastico non è consentito l'uso di telefoni cellulari, smartphone e device (aggiornamento al regolamento di istituto https://www.istitutoprestacolumella.edu.it/documento/aggiornamento-al-regolamento-scolastico-a-s-2025-26/).
Si precisa che non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese, ed è bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone

73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Sito web: istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o in veri e propri reati. Gli studenti che avranno necessità di comunicare con i propri genitori potranno farlo utilizzando il telefono dell'Istituto.

È vietato utilizzare le scale di emergenza se non in caso di emergenza.
Le finestre non provviste di sistema vasistas o scorrevole devono essere mantenute aperte solo per il tempo necessario ad una adeguata areazione delle aule. In tali casi si prescrive una scrupolosa vigilanza e il mantenimento di una corretta distanza dei banchi e degli alunni dalle stesse, al fine di evitare urti accidentali.

Durante il normale orario delle lezioni non è consentito l'ingresso ad estranei se non espressamente autorizzati dalla scrivente o dai docenti collaboratori del dirigente.

L'utilizzo degli spazi esterni per fini didattici è riservato ai docenti di scienze motorie e ai docenti delle discipline di indirizzo del tecnico agrario. In tutti gli altri casi è necessario comunicare l'esigenza di utilizzo degli spazi esterni direttamente alla scrivente. (questo va anche nella direttiva, ma forse ci sta già).

Non è consentito l'ingresso agli studenti nei locali di pertinenza esclusiva del personale scolastico, indicati da apposita segnaletica, né l'ingresso nei laboratori al di fuori delle attività didattiche previste.

La pubblicazione della presente direttiva sul RE e sul sito web dell'istituto equivale a notifica formale.

Il Dirigente Scolastico
Maria Luisa De Benedetto
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa